COMUNE DI GALLICANO NEL LAZIO
PROVINCIA DI ROMA

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 2015 - 13 **Data 03/09/2015**	**OGGETTO:** Approvazione del piano finanziario per l'anno 2015 e del piano tariffario della Tassa sui rifiuti (TARI) per l'esercizio 2015.

L'anno **duemilaquindici** , il giorno **Tre** del mese di **settembre** , alle ore **18.00** nella Sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in sessione ordinaria , che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano presenti all'appello nominale:

Consiglieri	Pres. / Ass.	Consiglieri	Pres. / Ass.
ACCORDINO MARCELLO	Presente	BETTI FABRIZIO	Presente
COLAGROSSI PIETRO	Presente	D'OFFIZI LUCIA	Presente
GUADAGNOLI LETIZIA	Presente		
SORDI DANILO	Presente		
FERRARESI RICCARDO	Presente		
BERTOLDO FABIO	Presente		
BONAMORE VALERIO	Presente		
SALVATI FABIOLA	Presente		
GALLI MARIO	Presente		
ASSEGNATI N. 11		PRESENTI N. 11	
IN CARICA N. 11		ASSENTI N. 0	

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
- Presiede il Sig, BONAMORE VALERIO nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ;
- Partecipa il Segretario Comunale, GLONFONI DANIELA ;
- La seduta è pubblica ;

Nominati scrutatori i Sigg. **SORDI, FERRARESI, D'OFFIZI**;
- Il Presidente dichiara aperta la seduta. Indi apre la discussione sull'argomento di cui all'oggetto regolarmente iscritto all' Ordine del Giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:
Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
Il responsabile del Servizio Finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile;
Ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 18/8/2000, n. 267, hanno espresso pareri come da allegato.

Il Segretario Comunale per quanto attiene alla conformità dell'azione amministrativa, alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti in attuazione dell'art. 97 del D.L.vo 18/8/2000, n. 267 ed art. 41, comma 3 Regolamento Consiglio Comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il D.L.vo 18 Agosto 2000, n.267
VISTO il verbale della discussione tenutasi sull'argomento iscritto all'ordine del giorno come da allegato

Con i seguenti voti

favorevoli ***08***, *astenuti* ***0,*** *contrari* **03 (Galli, Betti, D'Offizi)**

DELIBERA

[X] Di approvare l' allegata proposta.

[ ] Non Approvare l' allegata proposta.

[X] Di dichiarare la presente deliberazione **immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del D.L. vo 18/8/2000 n. 267

[ ] La presente deliberazione **non è** immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, quarto comma, del D.L. vo 18/8/2000 n. 267.

Il presidente **Valerio Bonamore** introduce il quinto punto all'ordine del giorno. L'intervento come anche tutti gli altri della seduta, è stato registrato con sistema di trascrizione in simultanea on line che consente la memorizzazione dell'audio e del testo sul portale di servizio trascrivi.net nonché la pubblicazione di un documento audio nell'apposita sezione del sito internet ufficiale del Comune di Gallicano nel Lazio, dedicata all'archivio delle registrazioni digitali. Detta registrazione, è quì da intendersi integralmente richiamata nei relativi contenuti anche se non materialmente allegata nella trascrizione integrale, essendo di seguito riportata esclusivamente un'indicazione sintetica dei singoli interventi, così come percepiti dal segretario verbalizzante, in ottemperanza alle disposizioni del vigente regolamento comunale per il funzionamento del consiglio comunale.

Quindi il presidente **Valerio Bonamore**, il quale evidenzia che stante la natura estremamente tecnica dell'argomento da trattare e della normativa applicata è stato richiesto al responsabile dell'Area Finanze e controllo di procedere alla descrizione sotto il profilo tecnico della proposta deliberativa e degli allegati. Specifica quindi che all'esito della trattazione qualora la discussione ampiamente effettuata sul piano politico in sede di commissione non fosse stata esauriente, allora procederà a tutte le necessarie integrazioni sul piano delle scelte politiche.

A questo punto prende la parola il predetto responsabile dott..**Enrico Mastrocinque**, il quale descrive analiticamente la natura della tariffa sottolineando il principio ispiratore da ultimo imposto dalla legge e cioè della proporzionalità fra la produzione dei rifiuti e l'entità del corrispettivo (chi più inquina più paga).

Quindi evidenzia che il piano previsto per il 2015 è sostanzialmente analogo a quello del 2014 per cui le relative tariffe sono sostanzialmente mantenute.

A questo punto non essendoci ulteriori interventi e/o dichiarazioni di voto il presidente **Valerio Bonamore** invita i consiglieri comunale a votare per la proposta deliberativa e proclama il seguente esito:

presenti: 11, assenti: 0

favorevoli: 8, contrari: 3 (Galli, Betti, D'Offizi)

astenuti: 0

Successivamente il presidente **Valerio Bonamore**, rammentando l'urgenza della proposta deliberativa in relazione alla successiva approvazione del bilancio di previsione 2015, invita i consiglieri a votare per l'immediata eseguibilità della proposta deliberativa ex art.134 comma 4 del d.lgs n.267/2000 e proclama il seguente risultato:

presenti: 11, assenti: 0

favorevoli: 8, contrari: 3 (Galli, Betti, D'Offizi)

astenuti: 0

COMUNE DI GALLICANO NEL LAZIO

PROVINCIA DI ROMA

AREA B FINANZA E CONTROLLO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ASS.TO PROPONENTE	UFFICIO PROPONENTE	SERVIZIO INTERESSATO ***FINANZIARIO***
OGGETTO	Approvazione del Piano finanziario e del piano tariffario della Tassa sui rifiuti (TARI) per l'esercizio 2015	

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA	Ai sensi dell'art. 49 e 147 -bis del D.L.vo 18/8/2000, n. 267, e s.m.i **Il Responsabile del Servizio interessato** Per quanto concerne la regolarità Tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa sul presente atto esprime parere: ☒ favorevole ☐ contrario in quanto…….. ☐ propone di dichiararla immediatamente eseguibile Data 21/08/2015 **Il Responsabile dell'Area B Finanza e Controllo** *(Dott. Enrico Mastrocinque)*
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE	Ai sensi dell'art. 49 e 147 -bis e 151 del D.L.vo 18/8/2000, n. 267, e s.m.i **Il Responsabile del Servizio Finanziario** Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: ☒ favorevole ☐ contrario in quanto…….. …… Data 21/08/2015 **Il Responsabile dell'Area B Finanza e Controllo** *(Dott. Enrico Mastrocinque)*

DATA SEDUTA		DETERMINAZIONE ORGANO DELIBERANTE	Il Verbalizzante

DELIBERAZIONE
N._____ DEL_____

Da trasmettere : *☐ Area Finanza ☐ Area Amministrativa*

☐ Area Tecnica ☐ Area Vigilanza

COMUNE DI GALLICANO NEL LAZIO

PROVINCIA DI ROMA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione del Piano finanziario e del piano tariffario della Tassa sui rifiuti (TARI) per l'esercizio 2015

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

RICHIAMATI in particolare i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti;

RICORDATO che la TARI:

- opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del d.Lgs. n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al d.Lgs. n. 22/1997, della Tariffa integrata ambientale di cui al d.Lgs. n. 152/2006 nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del d.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011);
- assume natura tributaria, salva l'ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677);
- fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992 (comma 666);

CONSIDERATO che, in tal senso, la TARI continua a prevedere:

- l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;
- il conseguente obbligo per l'Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- la possibilità (commi 651–652) di commisurare la tariffa tenendo conto:
  a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della TARES;
  b) in alternativa, del principio *«chi inquina paga»*, sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la TARES semplificata, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti., determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;
  c) nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune puo' prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4° e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1".

CONSIDERATO che una delle sostanziali novità normative introdotte dall'art. 1, comma 661 L. 147/2013, come confermato dall'art. 2, comma 1, lett. e) D.L. 16/2014, è quella in base alla quale il tributo sui rifiuti non potrà più considerarsi dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero, norma che potrà incidere in modo non relativo sul gettito del tributo e di cui appare pertanto necessario tenere conto all'atto della determinazione delle tariffe, per quanto l'effettiva portata di tale disposizione potrà essere misurata soltanto a seguito della presentazione di specifiche denunce da parte delle attività produttive che si avvarranno di tale disposizione;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

CONSIDERATO che tale ultima disposizione deve essere coordinata con le disposizioni statutarie del Comune in merito alle competenze in tema di approvazione di aliquote e tariffe;

RITENUTO necessario provvedere, con la presente delibera, alla preliminare approvazione del Piano finanziario per l'anno 2015 di cui si allega il Prospetto economico-finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

CONSIDERATO che, alla luce della possibilità introdotta dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, il Comune ritiene opportuno introdurre, nella disciplina della TARI 2015, alcune modifiche al regime delineato dal D.P.R. 158/1999, per rendere meno rigide le modalità applicative del nuovo tributo;

CONSIDERATO che, sulla base della disposizione dettata dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, i margini di intervento per il Comune possono riguardare più in generale, la previsione dettata dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, nel momento in cui stabilisce che il Comune può determinare le tariffe TARI tenendo conto del principio *chi inquina paga*, in alternativa ai criteri del D.P.R. 158/1999, che non costituiscono quindi più l'unico parametro di determinazione delle tariffe, comporta come conseguenza la possibilità per i Comuni di derogare, in sede di determinazione tariffaria, ai coefficienti tabellari previsti dal D.P.R. 158/1999;

CONSIDERATO peraltro che, già ai sensi del comma 9 dell'art. 14 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, le tariffe della TARES 2013 avrebbero dovuto essere commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, per cui l'individuazione di tali tariffe, al pari della definizione del riparto dei costi tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche, non avrebbe dovuto necessariamente tenere conto dell'effettiva produzione di rifiuti di ogni singola utenza, ma avrebbe potuto essere basata su criteri presuntivi;

CONSIDERATO peraltro che l'art. 1, comma 652 L. 147/2013 ha permesso di derogare ulteriormente a tali criteri presuntivi, a fronte dell'applicazione di una entrata che non assume natura di corrispettivo per la prestazione del servizio, ma che mantiene invece la sua natura tributaria, rientrando quindi – al pari di quanto disposto per la TARSU dalla giurisprudenza di legittimità – tra le cd. ***tasse di scopo***, ossia che *«mirano a fronteggiare una spesa di interesse generale ripartendone l'onere sulle categorie sociali che da questa spesa traggono vantaggio, o che comunque determinano l'esigenza per la "mano pubblica" di provvedere»* (Corte di Cassazione, sentenza 29 aprile 2010 n. 17381);

CONSIDERATO che, in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 652 L. 147/2013, ai Comuni è stata quindi attribuita la facoltà di determinare le tariffe sulla base di criteri alternativi a quelli del D.P.R. 158/1999, nell'esercizio di una maggiore discrezionalità di orientamento politico - amministrativo che, soprattutto a seguito della modifica del Titolo V della Costituzione, la giurisprudenza ha sempre riconosciuto nell'ambito degli atti regolamentari e di determinazione tariffaria dei Comuni, evidenziandone la **non sindacabilità in sede giudiziaria** (Cass. Civ. 23 luglio 2004 n. 13848; analogo, Consiglio di Stato, 10 febbraio 2009 n. 750 e 10 luglio 2003 n. 4117; Cass. Civ., Sez. Unite, 6 novembre 1981 n. 5849), in quanto potere esercitato in atti amministrativi di contenuto generale, per i quali ai sensi dell'art. 3 L. 241/1990 non è previsto un obbligo specifico di motivazione, poiché tali atti, essendo *«applicativi dei principi generali della disciplina regolatrice dello specifico settore, non richiedono una particolare motivazione in ordine alle singole determinazioni,* ***essendo sufficiente che le stesse non appaiano manifestamente illogiche o sproporzionate»*** e siano adottate al fine di perseguire *«una logica di sana amministrazione e di tutela degli equilibri del bilancio comunale corrispondente al canone di cui all'articolo 97 della Costituzione»* (T.A.R. Piemonte 12 luglio 2006 n. 3825);

CONSIDERATO che tale sistema presuntivo di determinazione delle tariffe è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso per finanziare il costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208;

CONSIDERATO che le tariffe approvate in applicazione dei coefficienti individuati dal D.P.R. 158/1999 e nelle disposizioni dettate dallo stesso decreto, risultano particolarmente gravose per le utenze domestiche caratterizzate da un numero di componenti superiore a quattro, nonché per alcune specifiche categorie (ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub; mense, birrerie, hamburgherie; bar, caffè, pasticceria; ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio; banchi di mercato generi alimentari), la cui presenza sul territorio comunale deve essere salvaguardata, costituendo tali attività uno dei principali elementi del tessuto produttivo e dell'economia comunale;

RITENUTO quindi necessario intervenire per calmierare gli aumenti che sarebbero derivati nei confronti di tali categorie a fronte dell'applicazione delle tariffe determinate in applicazione dei coefficienti previsti dal D.P.R. 158/1999, anche derogando, per le categorie toccate dai maggiori aumenti tariffari, ai coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999;

RITENUTO che, sotto questo profilo, la determinazione delle tariffe possa tenere conto anche di criteri maggiormente legati alla discrezionalità politica, al fine di garantire una ripartizione nel tempo degli aumenti di determinate categorie più sensibili, con un minore introito da spalmando i conseguenti aumenti sulle tariffe di determinate altre categorie:

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1, commi 662 - 665 L. 147/2013, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi dell'art. 20 del vigente Regolamento TARI, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%;

CONSIDERATO altresì che si applica il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali disciplinato dall'art. 19 D.Lgs. 504/1992 e dall'art. 1, comma 666 L. 147/2013;

RITENUTO che, a fronte di tali disposizioni, il prospetto delle categorie e delle tariffe approvate dal Comune per l'anno 2015 che si ritiene opportuno approvare è il seguente:

Tariffa Utenze Domestiche		
NUMERO COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE	Parte Fissa €/mq	Parte Variabile /anno
1 componente	1,63	93
2 componenti	1,79	163
3 componenti	1,94	210
4 componenti	2,09	256
5 componenti	2,09	256
6 o più componenti	2,09	256

	CATEGORIE DI UTENZA NON DOMESTICA	Parte fissa €/mq.anno	Parte Variabile € /mq.anno	Tariffa €/mq.anno
1	Musei, biblioteche, associazioni, luoghi di culto	0,9	0,76	1,66
2	Cinematografi, teatri, sale spettacolo	0,82	0,69	1,51
3	Autorimesse e magazzini senzauna vendita diretta	1,09	0,92	2,01
4	Campeggi, distributori carburanti	1,55	1,3	2,85
5	Stabilimenti balneari	0,94	0,79	1,73
6	Esposizioni, autosaloni	0,69	0,58	1,27
7	Alberghi con ristorante	2,27	1,91	4,18
8	Alberghi senza ristorante	1,78	1,5	3,28
9	Casa di cura e di riposo, comunità residenziale, caserma con convitto	3,85	3,25	7,1
10	ospedali, residenze sanitarie, cliniche	1,72	1,45	3,17
11	uffici, agenzie, studi professionali, ambulatorio, poliambulatorio	2,56	2,16	4,72
12	banche ed istituti di credito	2,71	2,27	4,98
13	negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, altri beni durevoli	2,56	2,16	4,72
14	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	3,02	2,54	5,56
15	negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	1,8	1,52	3,32
16	banchi di mercato beni durevoli	2,27	1,9	4,17
17	attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	2,35	1,98	4,33
18	attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	2,08	1,75	3,83

19	carrozzeria, autofficina, elettrauto	2,64	2,23	4,87
20	attività industriali con capannoni di produzione	1,87	1,58	3,45
21	attività artigianali di produzione beni specifici	1,85	1,56	3,41
22	ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	3,41	2,88	6,29
23	Mense	2,8	2,36	5,16
24	bar, caffè, pasticceria, gelateria	3,85	3,25	7,1
25	supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	3,13	2,64	5,77
26	plurilicenze alimentari e/o miste	3,13	2,63	5,76
27	ortofrutta, pescherie, fiori e piante, rosticceria, pizzeria al taglio e da asporto, piadineria	4,44	3,74	8,18
28	ipermercati di generi misti	3,08	2,6	5,68
29	banchi di mercato generi alimentari	7,3	6,15	13,45
30	discoteche, night club, sale giochi	1,55	1,31	2,86

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta unica comunale, la legge di stabilità 2014 ha previsto che, mentre la riscossione dell'IMU dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, la riscossione della TASI e della TARI potrà essere effettuata in un numero di rate e con scadenze di pagamento individuate dal Comune, per quanto consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI, ovvero il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;

CONSIDERATO, sotto questo profilo che l'art. 1, comma 689 L. 147/2013 rimette all'approvazione di specifici decreti del Ministero dell'economia e delle finanze la determinazione delle modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori;

ATTESO che il versamento TARI venga effettuato, per l'anno 2014, in numero 4 rate, con le seguenti scadenze:

- **Acconto** relativo ai primi tre trimestri 2015 con scadenze **15/05/2015, 15/07/2015 e 15/09/2015** applicando alle superfici occupate le tariffe vigenti al 31.12.2014 ai fini TARI, oltre il tributo provinciale
- **Saldo a conguaglio entro il 31.10.2015** sulla base dell'importo annuo dovuto a titolo di TARI 2015, tenuto conto delle tariffe definitive stabilite dal Comunale, dal quale saranno scomputati i pagamenti delle rate in acconto;

VISTI:

a) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, "*le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali,*

nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi";

b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*";

VISTI:

- il decreto del Ministero dell'interno del 19 dicembre 2013 (G.U. n. 302 in data 27 dicembre 2013), con il quale è stato prorogato al 28 febbraio 2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2014, ai sensi dell'articolo 151, comma 1, ultimo periodo, del d.Lgs. n. 267/2000;
- il decreto del Ministero dell'interno del 13 febbraio 2014 (G.U. n. 43 in data 21 febbraio 2014), con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2014 il termine di cui sopra;
- il decreto del Ministero dell'interno del 29 aprile 2014 (G.U. n. 99 in data 30 aprile 2014), con il quale è stato prorogato al 31 luglio 2014 il termine di cui sopra;

RICHIAMATO l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

> *15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di*

concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

VISTE:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

RICHIAMATO il vigente Statuto comunale in merito alle competenze per l'approvazione delle aliquote e delle tariffe delle entrate comunali;

CONSTATATO, quindi, che l'adozione del presente atto rientra, sulla base delle previsioni del vigente Statuto comunale, tra le competenze del Consiglio comunale;

VISTO l'esito della votazione;

DELIBERA

– di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti tariffe in relazione alla Tassa sui Rifiuti (TARI) con efficacia dal 1° gennaio 2015:

1. di approvare il Piano finanziario per l'anno 2015;
2. di determinare per l'anno 2015 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI):

Tariffa Utenze Domestiche		
NUMERO COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE	Parte Fissa €/mq	Parte Variabile /anno
1 componente	1,63	93
2 componenti	1,79	163
3 componenti	1,94	210
4 componenti	2,09	256
5 componenti	2,09	256
6 o più componenti	2,09	256

	CATEGORIE DI UTENZA NON DOMESTICA	€/mq.anno	€ /mq.anno	€/mq.anno
1	Musei, biblioteche, associazioni, luoghi di culto	0,90	0,76	1,66
2	Cinematografi, teatri, sale spettacolo	0,82	0,69	1,51
3	Autorimesse e magazzini senzauna vendita diretta	1,09	0,92	2,01
4	Campeggi, distributori carburanti	1,55	1,30	2,85
5	Stabilimenti balneari	0,94	0,79	1,73
6	Esposizioni, autosaloni	0,69	0,58	1,27
7	Alberghi con ristorante	2,27	1,91	4,18
8	Alberghi senza ristorante	1,78	1,50	3,28
9	Casa di cura e di riposo, comunità residenziale, caserma con convitto	3,85	3,25	7,1
10	ospedali, residenze sanitarie, cliniche	1,72	1,45	3,17
11	uffici, agenzie, studi professionali, ambulatorio, poliambulatorio	2,56	2,16	4,72
12	banche ed istituti di credito	2,71	2,27	4,98
13	negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, altri beni durevoli	2,56	2,16	4,72
14	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	3,02	2,54	5,56
15	negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	1,80	1,52	3,32
16	banchi di mercato beni durevoli	2,27	1,90	4,17
17	attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	2,35	1,98	4,33
18	attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	2,08	1,75	3,83
19	carrozzeria, autofficina, elettrauto	2,64	2,23	4,87
20	attività industriali con capannoni di produzione	1,87	1,58	3,45
21	attività artigianali di produzione beni specifici	1,85	1,56	3,41
22	ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	3,41	2,88	6,29
23	Mense	2,80	2,36	5,16
24	bar, caffè, pasticceria, gelateria	3,85	3,25	7,1
25	supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	3,13	2,64	5,77
26	plurilicenze alimentari e/o miste	3,13	2,63	5,76
27	ortofrutta, pescherie, fiori e piante, rosticceria, pizzeria al taglio e da asporto, piadineria	4,44	3,74	8,18
28	ipermercati di generi misti	3,08	2,60	5,68
29	banchi di mercato generi alimentari	7,30	6,15	13,45
30	discoteche, night club, sale giochi	1,55	1,31	2,86

3. di stabilire che la tariffa applicabile alle unità immobiliari condotte da soggetti non residenti, ovvero tenute a disposizione da soggetti residenti e non affittate a soggetti terzi per periodo superiore a sei mesi, debba essere rapportata con riferimento alle maggiori dimensioni dell'immobile per il numero di componenti pari a quello indicato nella seguente tabella:

Tabella A Per la determinazione del n° di componenti il nucleo familiare nei casi previsti dal Regolamento Comunale		
Superficie (mq)		N° componenti
Da	A	
per superfici inferiori o uguali a 70 metri quadrati		1
70,10	120	2
120,10	150	3
150,10	200	4
200,10	250	5
Oltre	250,10	6

4. di stabilire che la tariffa applicabile alle pertinenze delle unità immobiliari ad uso abitativo deve intendersi determinata in un importo a metro quadrato attribuita all'utenza domestica di riferimento, come determinata tenendo conto del numero di occupanti della stessa secondo la seguente tabella:

NUMERO COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE	*Parte Fissa €/mq*
1 componente	1,63
2 componenti	1,79
3 componenti	1,94
4 componenti	1,94
5 componenti	1,94
6 o più componenti	1,94

5. **Di stabilire che per le utenze soggette a tariffa giornaliera l**a misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 50%.

6. di introdurre, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le seguenti riduzioni della TARI:

a) ai sensi dell'art. 1, comma 658 L. 147/2013, le utenze che praticano un sistema di compostaggio domestico possono accedere ad una riduzione di € 30 anno, a condizione che rispettino le procedure ed i requisiti dettati dall'apposita deliberazione della Regione ai sensi dell'art. 11 della L.R. 31/2007 e dell'apposito regolamento comunale;

b) il tributo è ridotto al 20%, in relazione alla durata del servizio irregolare secondo quanto stabilito dall'art. 25 parte TARI del Regolamento comunale della IUC;

c) il tributo è ridotto del 50% nei confronti delle persone assistite in modo permanente dal Comune o in disagiate condizioni socio-economiche attestate dal Settore sanità–Servizi sociali per un massimo di costo complessivo di dette agevolazioni di € 5.000;

d) Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco.

ATTIVITA'	RIDUZIONE DEL
TIPOGRAFIE – STAMPERIE – VETRERIE	**10%**
DISTRIBUTORI DI CARBURANTE	**10%**
VERNICIATURA-GALVANOTECNICI-FONDERIE	**10%**
LAVANDERIE	**5%**

Per eventuali attività non sopra considerate si fa riferimento a criteri di analogia;

7. Il tributo è ridotto per un massimo del 10% per le riduzioni di cui al comma 5 art. 24 del Regolamento comunale sulla IUC parte TARI secondo quanto stabilito dal comma 11 del medesimo articolo.
8. Il tributo è ridotto del 30% (per un massimo di € 250) per le utenze non domestiche che hanno subito un aumento di almeno il 40% rispetto al ruolo TARSU 2013.
9. Di stabilire che il limite di spesa complessiva di tutte le riduzioni ed agevolazioni non può superare la somma di € 8.000

10 dare atto che sull'importo della TARI si applica il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 D.Lgs. 504/1992 e di cui all'art. 1, comma 666 L. 147/2013;

11 di quantificare in €. 1.287.000 il gettito complessivo della tassa sui rifiuti, dando atto che viene assicurata l'integrale copertura dei costi del servizio

12 di stabilire che la riscossione della TARI dovrà essere effettuata nei seguenti termini e scadenze come indicati:

Acconto relativo ai primi tre trimestri 2015 con scadenze **15/05/2015, 15/07/2015 e 15/09/2015** applicando alle superfici occupate le tariffe vigenti al 31.12.2014 ai fini TARI, oltre il tributo provinciale

Saldo a conguaglio entro il 31.10.2015 sulla base dell'importo annuo dovuto a titolo di TARI 2015, tenuto conto delle tariffe definitive stabilite dal Comunale, dal quale saranno scomputati i pagamenti delle rate in acconto;

14. di riservarsi, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;

15. di dare atto che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2015 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;

16. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

17. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata.

Infine il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa nei modi di legge;

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente	Il Segretario
BONAMORE VALERIO	*D.ssa DANIELA GLONFONI*

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che copia di questa deliberazione del Consiglio Comunale è stata affissa all'albo pretorio del Comune oggi **..../..../2015** e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al **..../..../2015** ai sensi dell'art. 124, primo comma, del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

*Gallicano nel Lazio, lì **..../...../2015***

Il Messo Comunale

Il Segretario Comunale
D.ssa DANIELA GLONFONI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell'art. 134, comma terzo, del D.Lgs 18 agosto 2000, N. 267.

Addì,

Il Segretario Comunale